

TRIBUNALE DI PESCARA



Ufficio di Presidenza

□ *via Antonio Lo Feudo, n. 1 – 65129 Pescara – □ 085/4532211 □ 085/4532216*

□ *tribunale.pescara@giustizia.it; prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it*

Prot. N. 1748/2024.U

Pescara 11 giugno 2024

*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati
Sede*

Oggetto segnalazione di problematiche riscontrate nell'accesso a fascicoli telematici della VG del Tribunale di Pescara di cui alla missiva COA del 23.5.2024

Con riferimento alla Vs di cui all'*oggetto* faccio presente che è stato aperto apposito *ticket* telematico in cui si è dichiarato di condividere l'impostazione generale dell'intervento ministeriale sulla regola dell'accessibilità al fascicolo di amministrazione di sostegno solamente da parte di beneficiario e dell'amministratore di sostegno, tanto che il nostro tribunale si era già organizzato per evitare accessi incontrollati di soggetti diversi agli atti della procedura e a dati sensibili del beneficiario; rilevando tuttavia l'assoluta rigidità introdotta dalla patch, che giunge di fatto a limitare l'autonomia decisionale del giudice e i diritti di difesa e di accesso agli atti dei predetti soggetti; ed invero, anche in caso di autorizzazione del giudice tutelare a tali soggetti ad accedere al fascicolo di amministrazione di sostegno, è esclusa la visibilità degli atti del medesimo fascicolo; per giunta riguardando tale situazione anche i difensori del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e degli amministratori di sostegno.

Di conseguenza si è chiesto di risolvere le seguenti criticità:

-1 Escludere la limitazione assoluta di accesso al fascicolo da parte di soggetti diversi dal beneficiario e dall'amministratore di sostegno prima che l'amministrazione di sostegno sia aperta in via definitiva; avvenendo la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio in

una fase processuale in cui hanno diritto di interloquire (e quindi di esaminare gli atti di causa) tutti i soggetti legittimati a proporre la domanda di apertura di amministrazione di sostegno (art.406, 407, 417 c.c., 473bis.53/56); per cui la regola dovrebbe essere quella opposta della libera accessibilità salva limitazione disposta dal giudice tutelare,

-2 escludere, per le stesse ragioni, la limitazione assoluta di accesso al fascicolo da parte di soggetti diversi dal beneficiario e dall' amministratore di sostegno in caso di ricorso per revoca dell'amministrazione di sostegno ex art.413 c.c.; dovendo la regola essere quella opposta della libera accessibilità salva limitazione disposta dal giudice tutelare,

-3 escludere la limitazione assoluta di accesso al fascicolo da parte di soggetti diversi dal beneficiario e dall' amministratore di sostegno anche qualora l'amministrazione di sostegno sia aperta in via definitiva o sia chiusa (per morte del beneficiario o per altre ragioni), spettando al giudice la decisione di concedere o meno la visibilità degli atti a detti soggetti;

- 4 consentire, di regola, salvo diverso provvedimento del giudice tutelare, sia al difensore del beneficiario di amministrazione di sostegno, che al difensore dell'amministratore di sostegno di accedere al fascicolo.

Tanto si doveva per chiarire le problematiche insorte.

Ringrazio per l'attenzione prestata ed invio distinti saluti

Il Presidente del Tribunale

dott. Angelo Mariano Bozza

